



Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 dicembre 2013¹ sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «CO fedpol» è sostituito con «COA fedpol».

Art. 1 lett. h

¹ La presente ordinanza disciplina:

- h. le limitazioni del diritto di accesso legato alle analisi dell'unità nazionale VIS.

Art. 2 lett. a, nota a piè di pagina

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *VIS Mail*: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l'infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di dati tra gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS UE)²;

RS

¹ RS **142.512**

- 2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), versione della GU L 218 del

Art. 5 cpv. 1

¹ ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto per un soggiorno di breve durata ricevibile e i dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata, definiti negli allegati 2 e 2a.

Art. 6, rubrica e cpv. 1

Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti per soggiorni di breve durata

¹ Qualora una domanda di visto per un soggiorno di breve durata sia ricevibile secondo l'articolo 19 del codice dei visti, le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS, conformemente agli articoli 8–14 del regolamento VIS UE³, i dati menzionati nell'allegato 2, iniziando dai dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, proseguendo con i dati delle categorie II–VI.

Art. 6a Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti per soggiorni di lunga durata

¹ Al deposito di una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata, le autorità competenti in materia di visti registrano in ORBIS, conformemente all'articolo 22 *bis* del regolamento VIS UE⁴, i dati menzionati nell'allegato 2a. I dati vengono trasferiti in automatico al C-VIS. I dati delle categorie II–V sono parimenti registrati e trasferiti al C-VIS in funzione dello svolgimento della procedura conformemente agli articoli 22 *quater* – 22 *septies* del regolamento VIS UE.

² Le impronte digitali sono registrate in ORBIS unicamente se il richiedente del visto per un soggiorno di lunga durata deve presentarsi di persona ai fini del controllo biometrico nell'AFIS in virtù dell'articolo 87 capoversi 1 lettere a–g e 5 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

³ L'immagine del volto è registrata in tutti i casi in ORBIS e viene precisato se è stata rilevata sul posto o se la fotografia è stata digitalizzata. Se la persona si presenta sul posto secondo il capoverso 2, l'immagine del volto dev'essere rilevata in diretta sempreché sia disponibile l'infrastruttura necessaria.

Art. 10 cpv. 2

² I diritti di accesso sono disciplinati negli allegati 2 e 2a.

13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 1 e 4, d^{bis}, e n. 2 e 3 nonché f, e 2

¹ Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:

a. presso la SEM:

1. la Divisione Entrata e la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti e dell'entrata e del soggiorno in Svizzera,
4. il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all'articolo 45 *bis* del regolamento VIS⁵;

d^{bis}. il Protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra: per il rilascio di carte di legittimazione;

e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti:

1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e sul territorio svizzero,
2. per procedere alla verifica dell'identità del titolare del visto o del titolo di soggiorno, esaminare l'autenticità del documento o verificare se sono adempite le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
3. per identificare le persone non detentrici di un visto o di un titolo di soggiorno che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;

f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti e di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

² In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa e d'allarme di fedpol (COA fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS.

Tiolo che precede l'art. 12

Sezione 2

Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti di accesso in relazione ai titolari di visti per soggiorni di breve durata

Art. 12 cpv. 1 lett. c, f e g, l^{bis} e 2

¹ La consultazione del C-VIS ai fini dell'esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle relative decisioni è effettuata conformemente all'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS UE⁶, in base a uno o più dei dati seguenti:

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

c. tipo e numero di documento di viaggio, Stato di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;

f. numero della vignetta di visto, del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno e data di rilascio di tutti i visti, visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno rilasciati precedentemente;

g. immagine del volto.

^{1bis} L'immagine del volto non può essere l'unico criterio di ricerca.

² Conformemente all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, in caso di esito positivo della ricerca, l'autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente e ai fascicoli correlati secondo gli articoli 8 paragrafi 3 e 4 e 22 *bis* paragrafo 4 del regolamento VIS UE.

Art. 13 cpv. 3

³ La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell'identità del titolare del visto, dell'autenticità del visto e dell'adempimento delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS UE. Se l'identità del titolare del visto non può essere verificata in base alle impronte digitali, può essere effettuata una verifica in base all'immagine del volto.

Art. 13a Consultazione del C-VIS prima della creazione dei fascicoli individuali nell'EES

¹ La consultazione del C-VIS alle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare se una persona vi è stata registrata precedentemente è effettuata, prima di creare nel sistema di ingressi e uscite (EES) il fascicolo individuale di cittadini di Paesi terzi esentati dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 19^{bis} paragrafo 1 del regolamento VIS UE⁷, in base ai dati alfanumerici seguenti:

- a. il cognome, i nomi, la data di nascita, la o le cittadinanze, il sesso;
- b. il tipo e il numero del documento di viaggio, il codice a tre lettere del Paese di rilascio del documento di viaggio, la data di scadenza della durata di validità del documento di viaggio.

² L'identità del cittadino di Paese terzo è verificata in base alle impronte digitali o all'immagine del volto. Se non è possibile utilizzare i dati biometrici, la verifica si basa sui dati di cui al capoverso 1.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie I, II e IV–VI menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 19 *bis* paragrafo 5 del regolamento VIS UE.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Art. 14 cpv. 2, 2^{bis}, 3 e 4

² Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:

- a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita, cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
- c. immagine del volto.

^{2bis} L'immagine del volto non può essere l'unico criterio di ricerca.

³ *abrogato*

⁴ Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie I-VI menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 15 cpv. 2 e 3

² Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 capoversi 2 e 2^{bis}.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d'asilo, i dati delle categorie I, II e IV-VI menzionati nell'allegato 3 possono essere consultati conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS UE⁸.

Art. 16 cpv 2

² Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 capoversi 2 e 2^{bis}.

Titolo che precede l'art. 16a

Sezione 2a

Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti di accesso in relazione ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno

Art. 16a Consultazione ai fini del controllo dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

¹ La consultazione del C-VIS ai fini del controllo effettuata presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen allo scopo di verificare l'identità del titolare del

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno, l'autenticità del visto o del titolo di soggiorno e l'adempimento delle condizioni d'entrata nello spazio Schengen è effettuata in base ai dati d'identità o al documento di viaggio, in combinazione con il numero del visto o del titolo di soggiorno conformemente all'articolo 22 *octies* paragrafo 1 del regolamento VIS UE⁹. Si tratta dei dati seguenti:

- a. il cognome, i nomi, la data di nascita, le cittadinanze, il sesso;
- b. il tipo e il numero del o dei documenti di viaggio, il codice a tre lettere del Paese di rilascio, la data di scadenza e la durata di validità del o dei documenti di viaggio.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie VII, VIII, X e XI menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 22 *octies* paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

³ La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell'identità del titolare del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno, dell'autenticità del visto o del titolo di soggiorno e dell'adempimento delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero del visto o del titolo di soggiorno in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del documento, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto o del titolo di soggiorno conformemente all'articolo 22 *nonies* paragrafo 1 del regolamento VIS UE. Se l'identità non può essere verificata in base alle impronte digitali può essere effettuata una verifica in base all'immagine del volto.

⁴ Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie di cui al capoverso 2 conformemente all'articolo 22 *nonies* paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 16b Consultazione ai fini dell'identificazione

¹ Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all'articolo 22 *decies* paragrafo 1 del regolamento VIS UE¹⁰, unicamente al fine d'identificare una persona che non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera:

- a. se la verifica del titolare di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno secondo l'articolo 16a a non ha prodotto un risultato;
- b. se vi è un dubbio in merito all'identità del titolare del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno oppure in merito all'autenticità di questi documenti o del documento di viaggio;
- c. se occorre verificare l'identità di una persona priva di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno.

² Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti:

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- a. nome, cognome, sesso nonché data e luogo di nascita e cittadinanza attuale;
- b. tipo e numero del documento di viaggio nonché data di rilascio e data di scadenza e Paese di rilascio;
- c. immagine del volto.

³ L'immagine del volto non può essere l'unico criterio di ricerca.

⁴ Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie VII, VIII, X–XII menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 22 *decies* paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 16c Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

¹ La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente secondo gli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino)¹¹ è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

² Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 16*b* capoversi 2 e 3.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno, i dati delle categorie VII, VIII, X–XII menzionati nell'allegato 3 possono essere consultati conformemente all'articolo 22 *undecies* paragrafo 2 del regolamento VIS UE¹².

⁴ Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

Art. 16d Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

¹ La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d'asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

² Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 16*b* capoversi 2 e 3.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo i dati delle categorie VII, VIII e X–XII menzionati nell'allegato 3 possono essere consultati conformemente all'articolo 22 *duodecies* paragrafo 2 del regolamento VIS UE¹³.

⁴ Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15 cpv. 1

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Art. 20 lett. d

La COA fedpol verifica se:

- d. è stata svolta una ricerca nell'archivio comune di dati di identità (CIR) indicante che i dati della persona interessata sono registrati nel C-VIS.

Art. 20a Deroghe alla ricerca nel CIR

La COA fedpol non esamina la condizione della registrazione nel C-VIS attestata da una ricerca nel CIR:

- a. ai fini della consultazione della cronologia dei visti o dei periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati Schengen di una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, di un autore noto o di una persona nota che si presume sia stata vittima di un tale reato; o
- b. se la categoria di dati su cui si è fondata la ricerca non è conservata nel CIR.

Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati

¹ Se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 20, la COA fedpol consulta i dati del C-VIS. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo di uno dei dati di cui all'articolo 22 *sexdecies* paragrafo 3 del regolamento VIS UE¹⁴ e conformemente ai diritti di accesso definiti all'allegato 3.

^{1bis} L'immagine del volto non può essere l'unico criterio di ricerca.

² Se la consultazione dà un risultato positivo, la COA fedpol può trasmettere all'autorità in modo sicuro qualsiasi dato estratto dal dossier di domanda conformemente all'articolo 22 *sexdecies* paragrafo 5 del regolamento VIS UE. La professione attuale, il datore di lavoro o, per gli studenti, il nome dell'istituto di formazione vengono trasmessi unicamente se espressamente richiesti tramite richiesta debitamente motivata e successivamente approvata nell'ambito di un esame indipendente.

³ I dati biometrici dei minori di 14 anni vengono utilizzati per una ricerca o trasmessi conformemente all'art. 22 *sexdecies* paragrafo 6 del regolamento VIS UE unicamente se:

- a. ciò è necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione o dell'investigazione di reati penali gravi commessi nei confronti di questi minori nonché della protezione dei minori scomparsi;
- b. ciò è necessario in un caso specifico;
- c. l'utilizzo dei dati è nell'interesse superiore del minore.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 22a Accesso diretto ai dati del C-VIS in casi particolari

¹ Le autorità di cui all'articolo 109a capoverso 5 LStrI possono consultare il C-VIS al fine d'identificare una persona scomparsa, rapita oppure identificata quale vittima di tratta di esseri umani o ricercata in questo contesto in base alle impronte digitali. Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati relativi alla persona o al documento di viaggio di cui agli articoli 14 capoverso 2 lettere a e b o 16b capoverso 2 lettere a e b.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, le autorità possono consultare i dati delle categorie I, VI, VII e XII menzionati nell'allegato 3 conformemente all'articolo 22 *septdecies* paragrafo 3 del regolamento VIS UE¹⁵.

Sezione 3a Unità nazionale VIS e verifiche delle corrispondenze nel contesto dell'interoperabilità

Art. 22b Unità nazionale VIS

¹ L'unità nazionale VIS verifica manualmente entro due giorni i risultati positivi scaturiti da una consultazione automatica dei sistemi d'informazione legati all'interoperabilità nei casi seguenti:

- a. il documento di viaggio figura nella banca dati d'Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN d'Interpol);
- b. la persona è segnalata nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) come:
 1. persona ricercata per l'arresto o ai fini dell'estradizione,
 2. persona scomparsa o vulnerabile,
 3. persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario, o
 4. persona ricercata ai fini di controllo discreto, controllo di indagine o controllo mirato, o titolare di un documento di viaggio segnalato a tale titolo.

² Procede a un'analisi inerente alla sicurezza nei casi seguenti:

- a. la segnalazione corrisponde a una persona ricercata per l'arresto o ai fini dell'estradizione; o
- b. il documento di viaggio figura nella banca dati TDAWN d'Interpol.

³ Trasmette il risultato della propria analisi all'autorità competente entro sette giorni dalla notifica da parte del C-VIS.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Art. 22c Restrizione del diritto d'accesso

¹ I pareri dell'unità nazionale VIS non possono essere comunicati alla persona interessata o sono comunicati solo in parte nei casi seguenti, secondo l'articolo 38 paragrafo 7 del regolamento VIS UE¹⁶, al fine di:

- a. non ostacolare indagini o procedimenti ufficiali e giudiziari;
- b. non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c. proteggere la sicurezza pubblica o nazionale oppure le libertà altrui.

² La persona è informata senza indugio per scritto di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione.

³ È aperta la via dell'intervento presso l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Art. 22d Informazione dell'ufficio SIRENE

La SEM in quanto unità nazionale VIS o l'autorità competente in materia di visti o di permessi informa l'ufficio SIRENE di fedpol qualora una persona che richiede un visto o un permesso di soggiorno di breve durata o di domicilio è segnalata nel SIS:

- a. ai fini del ritorno;
- b. come persona ricercata per l'arresto o ai fini dell'estradizione,
- c. come persona scomparsa o vulnerabile cui deve essere impedito di viaggiare;
- d. come persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario; o
- e. come persona ricercata ai fini di controllo discreto, controllo di indagine o controllo mirato, o titolare di un documento di viaggio segnalato a tale titolo.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

Capitolo 3a: Utilizzo dei dati del C-VIS ai fini della segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS)

Art. 22e

¹ La COA fedpol trasmette su domanda scritta e in modo sicuro i dati del C-VIS riguardanti una persona scomparsa o una persona bisognosa di protezione cui dev'essere impedito di viaggiare all'autorità tenuta a procedere a una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862¹⁷.

² Le autorità seguenti possono rivolgersi alla COA fedpol:

- a. le autorità di protezione del minore e dell'adulto;
- b. le autorità giudiziarie;
- c. le autorità di perseguimento penale.

³ La SEM trasmette in modo sicuro alle autorità di protezione del minore e dell'adulto e alle autorità giudiziarie a livello federale, cantonale e comunale che ne fanno richiesta scritta i dati del C-VIS che sono stati utilizzati ai fini della segnalazione nel SIS.

Art. 26a Conservazione dei dati nel C-VIS

¹ I dati del C-VIS sono conservati al massimo cinque anni.

² Il termine inizia a decorrere:

- a. dalla data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno, in caso di rilascio di questi documenti;
- b. dalla nuova data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno, in caso di proroga di un visto o di rinnovo di un titolo di soggiorno;
- c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato nel C-VIS, in caso di ritiro o chiusura della domanda;
- d. dalla data della decisione dell'autorità competente in materia di visti e di permesso di soggiorno, in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

³ Le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di età inferiore ai 12 anni sono cancellate in automatico allo scadere del visto o del titolo di soggiorno. In caso di visto per un soggiorno di breve durata i dati sono cancellati nel momento in cui i minori di età inferiore ai 12 anni escono dallo spazio Schengen.

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 nov. 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Art. 27 cpv. 1 e 2

¹ Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:

- a. la SEM cancella senza indugio il fascicolo relativo alla domanda della persona interessata e, all'occorrenza, i collegamenti con i fascicoli del coniuge, dei figli e del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
- b. la SEM informa senza indugio gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

² Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare la SEM (Sezione Basi visti e Divisione Dimora) di tutte le naturalizzazioni.

29a Registrazioni

¹ Tutte le operazioni di trattamento dei dati del C-VIS realizzate in virtù del capitolo 3 sezione 3 devono essere registrate. Tali registrazioni vertono sugli elementi seguenti:

- a. finalità esatta della domanda con indicazione delle infrazioni penali in questione;
- b. decisione sulla ricevibilità della domanda;
- c. segnalazione nazionale del fascicolo;
- d. data e ora della consultazione;
- e. esistenza di una procedura urgente e risultato dell'esame ex post;
- f. dati utilizzati per la ricerca;
- g. collaboratore che ha effettuato la consultazione e collaboratore che ha trasmesso i dati.

² La SEM e fedpol tengono dei registri del personale debitamente autorizzato ad inserire nel C-VIS o ad estrarre i dati dal C-VIS.

³ Le registrazioni sono conservate al massimo un anno dopo la cancellazione dei dati consultati secondo l'articolo 26a sempreché non siano state utilizzate nel quadro di una procedura di sorveglianza. Le modalità sono rette dall'articolo 22 *vicies* paragrafo 4 del regolamento VIS UE¹⁸.

Art. 30, rubrica e cpv. 2 Comunicazione di dati a terzi da parte della SEM

² In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'allegato del regolamento VIS UE¹⁹ per dimostrare l'identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno o dell'ammissione nel quadro di un gruppo di rifugiati, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 paragrafo 2 del regolamento VIS UE:

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

- a. i dati personali: cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;
- b. i dati relativi al documento di viaggio: tipo e numero del documento di viaggio, Paese che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza, una copia digitale della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;
- c. per le persone che richiedono un visto per un soggiorno di breve durata, l'indirizzo del domicilio;
- d. per i minori, nome e cognome dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale;
- e. le impronte digitali della persona.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 30a Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol

¹ I dati forniti al C-VIS per fini di sicurezza non possono essere comunicati né a Stati terzi né a organizzazioni internazionali o enti privati.

² In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo ai fini di prevenzione in caso di pericolo imminente legato a un atto terroristico o di pericolo imminente per la vita di una persona legato a un reato grave, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 paragrafo 5 del regolamento VIS UE:²⁰

- a. i dati personali: cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;
- b. i dati del documento di viaggio: tipo e numero del documento di viaggio, Paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio e di scadenza.

³ Si applicano le condizioni di cui agli articoli 19–21.

⁴ La COA fedpol comunica i dati del C-VIS a un'autorità incaricata di uno Stato terzo terzo unicamente se non ne risulta alcun pericolo per la persona.

⁵ Verifica il percorso migratorio della persona e, nello specifico, l'eventuale qualità di rifugiato presso la SEM.

⁶ Se i dati del C-VIS sono di proprietà di un altro Stato Schengen, quest'ultimo è informato senza indugio della comunicazione dei dati.

Art. 30b Archivio delle comunicazioni di dati

¹ Tutte le comunicazioni di dati del C-VIS effettuate dalla SEM in virtù dell'articolo 109^equater capoverso 2 LStrI o dalla COA fedpol in virtù dell'articolo 109^equater capoverso 3 LStrI sono archiviate a fini statistici, con l'indicazione dello Stato destinatario, delle categorie di dati comunicati e della data di trasmissione. L'archivio è

²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

tenuto a disposizione dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

² Le informazioni sono conservate per sei anni a contare dalla loro comunicazione.

Art. 31 cpv. 4

⁴ Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati da un'autorità svizzera, la SEM deve mettersi in contatto entro sette giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. La SEM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

II

¹ Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

² Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 2a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

Allegato 2
(art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 3 e 10 cpv. 2)

Diritti d'accesso a ORBIS riguardanti i dati relativi al soggiorno di breve durata

Legenda

Livelli d'accesso:

A	Consultazione in rete
B	Trattamento e trasferimento dei dati C-VIS conformemente al regolamento VIS UE ²¹
Vuoto	Nessun accesso

Unità organizzative:

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CC	Centrale di compensazione
CP	Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nell'ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica)
Fedpol	Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico, Polizia giudiziaria federale (PGF), Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale operativa e d'allarme, Divisione Documenti d'identità e uffici centrali, Divisione Identificazione biometrica, Sezione MROS, Divisione Ricerca e vigilanza
MIGRA	Autorità cantonali, regionali e comunali competenti in materia di stranieri
OCF	Organi federali e cantonali che svolgono i controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero ed emanano i visti
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra
– CT	Collaboratore trasferibile o collaboratore responsabile, decide in merito alle domande di visto
– CL	Collaboratore locale, senza competenza decisionale
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
– I	Sezione informatica e Servizio delle statistiche, Divisione Ammissione Dimora, Divisione Entrata, Servizio dei fascicoli
– II	Ambito direzionale Asilo, Divisione Ammissione Mercato del lavoro

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

SC	Uffici dello stato civile e loro autorità di sorveglianza, nonché l'Ufficio federale di stato civile
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
TAF	Tribunale amministrativo federale: quarta, quinta e sesta corte
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, compreso l'Ambito direzionale Perseguimento penale
UFG	Ufficio federale di giustizia: Ambito direzionale assistenza giudiziaria internazionale, Ambito direzionale Diritto privato

Campi di dati	SEM I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
I. Dati relativi al deposito della domanda																
Numero della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stato della procedura: domanda depositata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Cognomi (anteriori)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nomi	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Data di nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Luogo e Paese di nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nazionalità attuale e alla nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Sesso	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Tipo di documento di viaggio, numero del documento e data di scadenza del documento di viaggio	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Paese e data di rilascio	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Copia digitale della pagina del documento di viaggio contenente i dati anagrafici	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A

Campi di dati	SEMI	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Luogo e data della domanda	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indirizzo); se organizzazione o società: nome e indirizzo della società o dell'organizzazione, cognome e nome dell'interlocutore in seno alla stessa	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Stati Schengen di destinazione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Durata del soggiorno o del transito previsto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Principali scopi del viaggio	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengen previste	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Stato Schengen di prima entrata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Indirizzo di domicilio del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Professione attuale e datore di lavoro; per gli studenti: nome dell'istituto di formazione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A		A	A
Membro della famiglia di un cittadino europeo o di un cittadino di Stato terzo che fruisce di un diritto alla libera circolazione equivalente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A		A	A

Campi di dati	SEMI	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Immagine del volto del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Immagine del volto del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente	B		B	B						B	B	B				
	B		B	B						B	B	B				
II. Dati in caso di rilascio del visto																
Stato della procedura: rilasciato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare conformemente al codice dei visti UE ²²	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Numero d'entrate autorizzate durante il periodo di validità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Categoria di visto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Visto rilasciato su foglio separato (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 1.

Campi di dati	SEMI	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Vignetta di visto completata a mano	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
III. Dati in caso di rifiuto del visto																
Stato della procedura: rifiutato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Motivi del rifiuto	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
IV. Dati in caso di annullamento o revoca del visto																
Stato della procedura: annullamento / revoca	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nuova data di scadenza	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Motivi dell'annullamento o della revoca	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
V. Dati in caso di proroga del visto																
Stato della procedura: proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A

Campi di dati	SEMI I	SEMI II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Date di inizio e scadenza della proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d'origine	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Tipo di visto prorogato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Motivi della proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Altro																
Incarti afferenti	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
(parentela: coniuge, figli)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Incarti afferenti (gruppo)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Pareri motivati dell'unità ETIAS	A	A														
Pareri motivati dell'unità VIS	B	B														
VI Dati utili alle autorità svizzere																
Data d'emissione della dichiarazione di garanzia	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Identità e professione dei familiari	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Parentela con cittadini dell'UE/AELS	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A

Campi di dati	SEMI I	SEMI II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Stato civile	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Copertura delle spese di soggiorno	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Dichiarazione di garanzia (sì/no)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Avviso temporaneo di trasmissione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Numero personale SIMIC	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Durata del soggiorno autorizzato dal visto (> 90 giorni)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Comunicazione dei visti rilasciati	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Fascicolo VIS Mail (avvisi)	B		B	B						B	A	B				
Allegati concernenti il richiedente il visto ²³	B		B	B						B	A	B				
Emolumenti e spese	B		B	B						B	B	B				

²³ Allegati in formato pdf (documenti del richiedente il visto, note) che dopo la scansione di tutti i documenti saranno sostituiti da un fascicolo elettronico.

Allegato 2a
(art. 5 cpv. 1, 6a cpv. 1 e 10 cpv. 2)

Diritti d'accesso a ORBIS riguardanti i dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata

Legenda

Livelli d'accesso:

A	Consultazione in rete
B	Trattamento e trasferimento dei dati C-VIS conformemente al regolamento VIS UE ²⁴
Vuoto	Nessun accesso

Unità organizzative:

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
CC	Centrale di compensazione
CP	Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nell'ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica)
Fedpol	Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico, Polizia giudiziaria federale (PGF), Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Centrale operativa e d'allarme, Divisione Documenti d'identità e uffici centrali, Divisione Identificazione biometrica, Sezione MROS, Divisione Ricerca e vigilanza
MIGRA	Autorità cantonali, regionali e comunali competenti in materia di stranieri
OCF	Organi federali e cantonali che svolgono i controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero ed emanano i visti

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra
– CT	Collaboratore trasferibile o collaboratore responsabile, decide in merito alle domande di visto
– CL	Collaboratore locale, senza competenza decisionale
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
– I	Sezione informatica e Servizio delle statistiche, Divisione Ammissione Dimora, Divisione Entrata, Servizio dei fascicoli
– II	Ambito direzionale Asilo, Divisione Ammissione Mercato del lavoro
SC	Uffici dello stato civile e loro autorità di sorveglianza, nonché l'Ufficio federale di stato civile
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
TAF	Tribunale amministrativo federale: quarta, quinta e sesta corte
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, compreso l'Ambito direzionale Perseguimento penale
UFG	Ufficio federale di giustizia: Ambito direzionale assistenza giudiziaria internazionale, Ambito direzionale Diritto privato

Allegato 2a
(art. 6a cpv. 1 e 10 cpv. 2)

Campi di dati	SEMI I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
I. Dati relativi al deposito della domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata																
Numero della domanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Stato della procedura: domanda depositata	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Cognomi, nomi, data di nascita, nazionalità attuale, sesso, luogo di nascita	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Tipo di documento di viaggio, Paese di rilascio, numero del documento, date di rilascio e di scadenza, durata di validità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Copia digitale della pagina del documento di viaggio contenente i dati anagrafici	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A		A	A

Campi di dati	SEMI I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Immagine del volto del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente	B		B	B						B	B	B				
II. Dati in caso di rilascio del visto per un soggiorno di lunga durata																
Stato della procedura: rilasciato e autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Visto per un soggiorno di lunga durata, numero del documento, durata di validità del documento	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
III. Dati in caso di rifiuto per motivi d'ordine pubblico																
Stato della procedura: rifiuto perché la persona rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la salute pubblica o perché ha presentato documenti ottenuti con l'inganno oppure falsificati o alterati	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione, nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
IV. Dati in caso di annullamento o revoca del visto per un soggiorno di lunga durata																

Campi di dati	SEMI I	SEM II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Stato della procedura: annullamento / revoca	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione, nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Motivi dell'annullamento o della revoca, anche se legati all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla salute pubblica o qualora siano stati presentati documenti ottenuti con l'inganno oppure falsificati o alterati	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
V. Dati in caso di proroga del visto per un soggiorno di lunga durata																
Stato della procedura: proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Luogo e data della decisione, nome e indirizzo dell'autorità	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Numero della vignetta di visto del visto prorogato	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Date di inizio e scadenza della proroga	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A
Altro																

Campi di dati	SEMI I	SEMI II	MIGRA	OCF	CP	SC	Fedpol	SIC	TAF	RSE CT	RSE CL	DFAE	CC	UFG	AFC	UDSC
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Incarti afferenti (gruppo)	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Incarti successivi del richiedente	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A
Pareri motivati dell'unità ETIAS	A	A	A							A		A				
Pareri motivati dell'unità VIS	B	B	A							A		A				
VII Dati utili alle autorità svizzere																
Numero personale SIMIC	B	A	B	B	A	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A

*Allegato 3
(art. 11 cpv. 3 e 35 cpv. 4)*

Diritti d'accesso al C-VIS

Legenda

Livelli d'accesso:

- | | |
|-------|---|
| A | Consultazione in rete |
| Vuoto | Nessun accesso |
| 1 | Dati consultabili esclusivamente nell'ambito dell'articolo 14 dell'ordinanza |
| 2 | Nel fascicolo correlato sono consultabili solo i dati contrassegnati da un *. |

Unità organizzative:

Autorità

- | | |
|------------|---|
| designate | Autorità designate che beneficiano di un accesso specifico nell'ambito dell'identificazione di una persona scomparsa, rapita o vittima della tratta di esseri umani |
| CP | Autorità cantonali e comunali di polizia che operano sul territorio svizzero nell'ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri |
| COA fedpol | Punto d'accesso centrale |
| DFAE | Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica) |
| MIGRA | Autorità migratorie cantonali competenti per i visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate. Autorità cantonali competenti in materia di permessi. |

OCF	Organi federali e cantonali che procedono a controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero
RSE	Rappresentanze svizzere all'estero e Missione svizzera presso l'ONU e altre organizzazioni internazionali a Ginevra
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
- I	Pianificazione e risorse (PR) per fini statistici
- II	Collaboratore specialista in materia di visti e di soggiorno (Divisione Entrata e Divisione Ammissione Dimora)
- III	Collaboratore specialista in materia di procedura Dublino (collaboratori della procedura d'asilo, sezioni Dublino))
- IV	Collaboratore specialista in materia d'asilo (collaboratori della procedura d'asilo)



C-VIS

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regola- mento Du- blino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qua- lità di auto- rità rila- scianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
A. Dati relativi ai visti per un soggiorno di breve durata											
I. Dati relativi al deposito della domanda²⁶											
Numero della domanda		A	A	A	A	A		A	A	A	A
Stato della procedura: domanda depositata	A	A			A	A		A	A	A	A
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)		A			A				A	A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A			A	A		A	A	A	A
Cognomi e nomi alla nascita (o anteriori) *		A	A*	A	A	A		A	A	A	A
Nomi*		A	A*	A	A	A		A	A	A	A
Data di nascita*		A	A*	A	A	A		A	A	A	A
Luogo e Paese di nascita*		A	A*	A	A	A		A	A	A	A
Nazionalità attuale*	A	A	A*	A	A	A		A	A	A	A
Nazionalità alla nascita *		A	A*	A	A	A		A	A	A	A

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15 cpv. 1.

²⁶ * fa parte dell'archivio comune di dati di identità CIR

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regola- mento Du- blino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qua- lità di au- torità rila- scianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
Sesso*		A	A*	A	A	A		A	A	A	A
Tipo di documento di viaggio, numero del docume durata di validità*	A	A		A	A	A		A	A	A	A
Paese e data di rilascio		A		A	A	A		A	A	A	A
Copia digitale della pagina del documento di viaggi tenente i dati anagrafici			A	A	A	A		A	A	A	A
Luogo e data della domanda	A	A		A	A	A		A	A	A	A
Persona ospitante e/o garante (cognomi, nomi, indi se organizzazione o società: nome e indirizzo della o dell'organizzazione, cognome e nome dell'interl in seno alla stessa			A	A	A	A		A	A	A	A
Stati Schengen di destinazione		A		A	A	A		A	A	A	A
Durata del soggiorno o del transito previsto		A		A	A	A		A	A	A	A
Principali scopi del viaggio	A	A		A	A	A		A	A	A	A
Date d'arrivo e di partenza dallo spazio Schengen		A		A	A	A		A	A	A	A
Stato Schengen di prima entrata	A	A		A	A	A		A	A	A	A
Indirizzo di domicilio del richiedente		A		A	A	A		A	A	A	A
Professione attuale e datore di lavoro; per gli stude nome dell'istituto scolastico		A		A	A	A		A	A	A	A
Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell'aut parentale o del tutore legale		A		A	A	A		A	A	A	A

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
Membro della famiglia di un cittadino europeo o di un cittadino di Stato terzo che fruisce di un diritto alla libera circolazione equivalente		A			A	A		A	A	A	A
Immagine del volto del richiedente*		A	A	A	A	A		A	A	A	A
Impronte digitali del richiedente*		A			A			A	A	A	A
Menzione «privo di oggetto» poiché è impossibile durre le impronte digitali	A	A			A					A	A
Menzione «privo di oggetto» poiché le impronte digitali non sono obbligatorie	A	A			A					A	A
Rilevamento impronte digitali (sì/no)						A		A			A
II. Dati in caso di rilascio del visto											
Stato della procedura: visto rilasciato o procedura avviata a causa del ritiro della domanda	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Luogo e data della decisione	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (sì/no)		A	A	A	A	A		A	A	A	
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Territorio in cui il titolare è autorizzato a viaggiare liberamente al codice dei visti UE ²⁷	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Numero d'entrate autorizzate durante il periodo di validità		A	A	A	A	A		A	A	A	

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 1.

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
Durata di validità del visto: date di inizio e di scadenza		A	A	A	A	A		A	A	A	
Categoria di visto	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Numero della vignetta di visto		A	A	A	A	A		A	A	A	
Visto rilasciato su foglio separato (si/no)		A	A	A	A	A		A	A	A	
Vignetta di visto completata a mano		A	A	A	A	A		A	A	A	
Durata del soggiorno autorizzato con il visto		A	A	A	A	A		A	A	A	
III. Dati in caso di rifiuto del visto											
Stato della procedura: rifiutato	A	A			A	A		A	A	A	
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A			A	A		A	A	A	
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A			A	A		A	A	A	
Luogo e data della decisione	A	A			A	A		A	A	A	
Motivi del rifiuto	A	A			A	A		A	A	A	
IV. Dati in caso di annullamento o revoca del visto											
Stato della procedura: annullamento / revoca	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A	A	A	A	A		A	A	A	
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Luogo e data della decisione	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Motivi dell'annullamento o della revoca (da immettere a mano)	A	A	A	A	A	A		A	A	A	

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
V. Dati in caso di proroga del visto											
Stato della procedura: proroga	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Su mandato di rappresentanza di un altro Stato Schengen (si/no)		A	A	A	A	A		A	A	A	
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Luogo e data della decisione	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Date di inizio e scadenza della proroga		A	A	A	A	A		A	A	A	
Numero della vignetta di visto del visto prorogato		A		A	A	A		A	A	A	
Periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzato		A	A	A	A	A		A	A	A	
Territorio in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare se la validità territoriale differisce da quella di origine	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Tipo di visto prorogato	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
Motivi della proroga	A	A	A	A	A	A		A	A	A	
VI. Legami tra le domande											
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)		A	A ²	A	A	A		A		A	A
Incarti afferenti (gruppo)		A			A	A		A		A	A
Incarti successivi del richiedente	A	A	A	A	A	A		A	A	A	

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regola- mento Du- blino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qua- lità di auto- rità rila- scianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
B. Dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno											
VII. Dati relativi al deposito della domanda²⁸											
Numero della domanda		A	A	A	A		A	A		A	A
Stato della procedura: domanda depositata	A	A			A		A	A		A	A
Nome e indirizzo dell'autorità	A	A			A		A	A		A	A
Cognomi*, nomi*, data di nascita*, luogo di nascita*, nazionalità attuale(i)*, sesso*		A	A*	A*	A		A	A	A	A	A
Numero di documento di viaggio, Paese di rilascio, numero di documento, data di rilascio e di scadenza		A	A*	A*	A	A	A	A	A	A	A
Immagine digitale della pagina del documento di viaggio contenente i dati anagrafici		A		A	A		A		A	A	A
Per i minori: cognomi e nomi dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale		A	A	A	A		A	A	A	A	A
Immagine del volto*		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Immagini digitali*		A			A		A		A	A	A
II. Dati relativi al rilascio di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno											
Stato della procedura: rilasciato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nome dell'autorità	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Luogo e data della decisione	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

28 * fa parte dell'archivio comune dei dati relativi all'identità CIR

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regolamento Dublino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qualità di autorità rilascianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
Tipo di documento rilasciato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Numero del documento rilasciato		A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Date di inizio di validità e di scadenza del documento		A	A	A	A	A	A	A	A	A	
. Dati in caso di rifiuto del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno											
Stato della procedura: rifiutato perché la persona rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, o perché ha prodotto documenti ottenuti con l'inganno o falsificati o contraffatti	A	A			A		A	A	A	A	
X. Dati in caso di ritiro, annullamento o revoca del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno											
Stato della procedura: ritirato, annullato o revocato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Nome dell'autorità	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
Numero e data della decisione	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
Motivi della decisione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
XI. Dati in caso di proroga del visto per un soggiorno di lunga durata											
Stato della procedura: prorogato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Nome dell'autorità	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
Numero e data della decisione	A	A	A	A	A		A	A	A	A	
Numero della vignetta di visto		A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Date di inizio di validità e di scadenza del visto per un soggiorno di lunga durata prorogato		A	A	A	A	A	A	A	A	A	
XII. Incarti afferenti											

Campi di dati	SEM I statistiche	SEM II visti	SEM III asilo Applicazione del regola- mento Du- blino UE ²⁵	SEM IV asilo Procedura d'asilo	MIGRA e OCF in qua- lità di auto- rità rila- scianti i visti	OCF controllo frontiere	RSE	CP sul territorio svizzero	COA fedpol	DFAE	Autorità designate in casi specifici (art. 22a)
Incarti afferenti (parentela: coniuge, figli)		A	A ²	A ²	A		A			A	
Incarti successivi del richiedente	A	A	A	A	A		A	A		A	
Pareri motivati											
Pareri motivati dell'unità VIS		A									
Pareri motivati dell'unità nazionale ETIAS		A									